



COMUNE DI STRADELLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Prima- – Seduta Pubblica di prima convocazione

NR. 5 DEL 28-01-2019

ORIGINALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio, alle ore 21:00, presso la Sala consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|---|
| MAGGI PIER GIORGIO | P | LOMBARDINI CLAUDIO | P |
| BERNINI FRANCESCA | P | MERALDI ANTONIA LUISA | A |
| BRANDOLINI ETTORE | P | MOSSI ALESSANDRA | P |
| CONTI TIZIANA | A | POGGI ROBERTO | P |
| CUREDDA ANTONIO FRANCESCO | A | PROVENZANO ROBERTO | P |
| DANELLI KATIA | P | VANNINI FEDERICA | P |
| DI MICHELE DINO | P | VISPONETTI MAURIZIO | P |
| LACAPRA MASSIMO | P | VOMMARO SABRINA | P |
| LOMBARDI PIETRO ANGELO | P | | |

Numero totale **PRESENTI: 14 – ASSENTI: 3**

Sono altresì convocati:

| Assessore esterno | Presente /Assente |
|-----------------------|-------------------|
| AGOSTINO MAZZOCCHI | P |
| FRANCA POGGI | P |
| FRANCO ANGELO PROVINI | P |

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Concettina Polizzi.

Il sig. PIER GIORGIO MAGGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che la discussione relativa al presente provvedimento è tutta contenuta nel verbale n.4 in data odierna: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2019-2021 - RIAPPROVAZIONE", essendo stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale l'accorpamento della discussione proposta dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018, con cui è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), prevista a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI),

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

VISTO che la LEGGE 30 dicembre 2018 n.145 "Legge di Bilancio 2019" ha come principale modifica la mancata proroga nel 2019 della sospensione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall'art.1, comma 26 L.28 dicembre 2018 n.208, a fronte della quale era stata stabilita la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

RITENUTO comunque di lasciare invariate le aliquote di IMU e di procedere all'approvazione del Piano Finanziario TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, **l'Imposta Municipale propria (IMU)** per l'anno 2019, risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Categoria A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, in particolare, nel caso del Comune di Stradella, la previsione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RITENUTO, quindi di procedere all'approvazione delle seguenti aliquote IMU relative all'anno **2019**, confermativa di quelle 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti:

| | |
|--|--|
| Aliquota ordinaria | 10,25 per mille |
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 4,70 per mille |
| Aliquota per fabbricati produttivi Cat. D | 10,25 per mille (di cui 7,60 per mille riservato allo Stato) |
| Aliquota per i fabbricati A10 (uffici) – D5 (banche,assicurazioni) ed aree fabbricabili | 10,60 per mille |
| Aliquota per i fabbricati rurali non strumentali | 2 per mille |
| Aliquota Terreni Agricoli | 10,25 per mille |

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, il Comune di Stradella con D.C. n.64 del 06/07/2015 "IUC aliquote e tariffe per l'anno 2015" deliberava TASI solamente sull'abitazione principale, ad eccezione delle categorie di lusso, azzerando l'aliquota TASI sugli altri fabbricati nel rispetto della previsione dettata dal comma 676 L.147/2013;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 14 lettera a) e b) L. 208/2015 – Legge di stabilità

2016 prevede:

- modifica all'articolo 1 *comma* 639 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), **esenzione TASI** per unità immobiliari destinate ad **abitazione principale** ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- modifica al *comma* 669 della stessa legge, presupposto TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa Rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 - 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede

che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno condotto alla previsione che, nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, anche per il 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; Anche per il 2018 si è mantenuta la riduzione del coefficiente K D per le utenze commerciali, bar e ristoranti applicando il 50% della misura minima prevista dal DPR 158/99.;

- vi è la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura è assicurata attraverso la ripartizione dell'onere sull'intero piano finanziario.

Ai sensi quindi dell'art.1 comma 682 lett.a4) della l.147/2013 e secondo quanto proposto e stabilito in sede di protocollo di intesa coi sindacati in data 20 dicembre 2018, si conferma l'esenzione totale dal pagamento della TARI per persone assistite in modo continuativo dal Comune e si fissa l'esenzione parziale (solo parte variabile) per nuclei familiari aventi ISEE complessivo annuo non superiore a **€ 6.000,00**;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta Comunale del 07/01/2019 n. 2 è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019, redatto dal gestore del servizio (Broni-Stradella Pubblica), con una riduzione del 3,15% rispetto al 2018;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019 redatto dal gestore del servizio, che si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, le modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013 e poiché la legge di Bilancio 2019 conferma tali disposizioni, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2019 i criteri adottati per la definizione delle tariffe 2018 che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

RITENUTO di mantenere il rapporto domestiche/non domestiche pari al 50%;

CONSIDERATO che, in applicazione delle indicazioni normative emesse alla fine del 2014, si conferma anche per il 2019 l'eliminazione di tutte le superfici con produzione esclusiva di rifiuti speciali, con la conseguente equiparazione della superficie relativa alla quota fissa a quella della quota variabile per le utenze produttive;

CONSIDERATO che è stato mantenuto un trattamento particolare relativo alle nuove realtà logistiche: è stata introdotta una sottocategoria all'interno della categoria magazzini, ed è stata prevista una riduzione della metratura che può essere richiesta in maniera puntuale dietro dichiarazione della società o in maniera forfettaria nell'ipotesi in cui ci siano obiettivi difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di norma i rifiuti speciali.

CONSIDERATO che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5% ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI verrà effettuata in tre rate con scadenze di pagamento **16 maggio 2019, 16 settembre 2019 e 18 novembre 2019**;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario per l'anno 2019 chiude con un totale di € 1.978.140,40 = di costi e che il tasso di copertura delle spese deve essere del 100%;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

DATO ATTO che è stata effettuata la verifica di congruità del Piano Finanziario per l'anno 2019 con i "fabbisogni standard" ai sensi delle "Linee guida" emanate dal Mef in data 08/02/2018 e che da tale verifica risulta un maggior importo pari all'11,34% giustificabile con i costi legati alla nuova modalità di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

CONSIDERATO che il costo del Piano Finanziario superiore al costo standard è dovuto ad una diversa articolazione del servizio reso tramite il metodo porta a porta;

DATO ATTO che i costi complessivi del servizio, così come indicati nell'allegata bozza di Piano Finanziario, sono così ripartiti:

-Quota Fissa € 1.113.729,40 pari al 56,30%

-Quota Variabile € 864.411,00 pari al 43,70%

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

FATTE le verifiche necessarie ai sensi dell'art. 9 d.l. 78/2009 ed interpellato il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla compatibilità con le regole di finanza pubblica nonché alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria come da allegate attestazioni;

Ritenuta propria la competenza in quanto prevista espressamente per legge; (art. 42 D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.)

Attestata l'insussistenza di situazioni che possano ingenerare conflitto di interesse;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge:

Presenti e votanti n. 14

voti favorevoli n. 11

voti contrari n. 1 (Lacapra)

Astenuti n. 2 (Brandolini, Di Michele);

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta Municipale propria (IMU)

| | |
|---|------------------------|
| Aliquota ordinaria | 10,25 per mille |
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e | |

| | |
|--|--|
| relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 4,70 per mille |
| Aliquota per fabbricati produttivi Cat. D | 10,25 per mille (di cui 7,60 per mille riservato allo Stato) |
| Aliquota per i fabbricati A10 (uffici) – D5 (banche, assicurazioni) ed aree fabbricabili | 10,60 per mille |
| Aliquota per i fabbricati rurali non strumentali | 2 per mille |
| Aliquota Terreni Agricoli | 10,25 per mille |

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14 lettera a) e b) della legge 208/2015 si dispone l'esenzione della TASI per tutte le unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano Finanziario e le relative tariffe per l'anno 2019, redatto dal gestore del servizio (Broni-Stradella Pubblica), che si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Utenze soggette a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3. di confermare le seguenti esenzioni/riduzione della TARI per le famiglie con ridotta capacità contributiva:

l'esenzione totale dal pagamento della TARI per persone assistite in modo continuativo dal Comune e l'esenzione parziale (solo parte variabile) per nuclei familiari aventi ISEE complessivo annuo non superiore a € **6.000,00**;

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

| | | |
|------|------------|--------------|
| IMU | Acconto | 17 giugno |
| | Saldo | 16 dicembre |
| TARI | 1^ acconto | 16 maggio |
| | 2^ acconto | 16 settembre |
| | Saldo | 18 novembre |

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente

Rilevata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge:

Presenti e votanti n. 14

voti favorevoli n. 11

voti contrari n. 1 (Lacapra)

Astenuti n. 2 (Brandolini, Di Michele);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L'ANNO 2019**

Il sottoscritto, responsabile del servizio, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.

Stradella, lì 16-01-2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Ilaria Balduzzi

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L'ANNO 2019**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Stradella, lì 16-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Ilaria Balduzzi

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PIER GIORGIO MAGGI

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Concettina Polizzi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl.

- Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

all'Albo Pretorio on line e vi

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Concettina Polizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Concettina Polizzi
